

ARCI PESCA F.I.S.A.

Federazione Italiana Sport ed Ambiente

Newsletter di informazione per i soci dell' ARCI PESCA FISA (Settore Sviluppo e Risorse)

Anno V - Speciale Congresso '12

arcipesca@tiscali.it

www.arcipescafisa.it



ARCI PESCA FISA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT E AMBIENTE

Via Pescosolido n.76 - Roma

IX Congresso Nazionale ARCI PESCA FISA

2 ~ 3 ~ 4 Marzo 2012 Vibo Valentia

HOTEL "501" Vibo Valentia - Viale Bucciarelli Loc. Madonnella

INVITO

ACQUA
FONTE DI VITA

Segreteria Organizzativa:

Dr.ssa Alessia Lionetti (RC)
Utenza Mobile 328.0525998

Francesco Onofrio Di Leo (VV)
Utenza Mobile 338.8113543

La presenza della S.V. è particolarmente gradita.

 41° anno di Storia e di Emozioni

presso

501 Hotel **** Via Emanuele Bucciarelli Imbocco S.S. 18 - 89900 Vibo Valentia

www.501lifestyle.com



Documento congressuale

ARCI PESCA FISA – 40 ANNI DI STORIA E DI EMOZIONI

LA CONFEDERAZIONE ARCI

L'Archi pesca Fisa è nata ad Arezzo nel 1971 e proprio quest'anno ricorre il quarantesimo anno della sua fondazione.

Nata come uno dei settori politico operativi dell'Archi ed ha operato su tutto il territorio nazionale per molti anni con questo rapporto di collaborazione, ancora oggi molte società nostre affiliate come sede logistica sono all'interno dei "circoli Archi".

Questo in alcune regioni è ottenuto grazie ad un rapporto molto stretto con le altre attività del circolo stesso.

I riconoscimenti ministeriali acquisiti, e in particolar modo quello del Ministero degli Interni ottenuto nel luglio 1997 ci ha consentito di essere un'associazione autonoma e indipendente, cosa estremamente importante in una fase di stallo ed incertezza associativa. Dal 2010 la confederazione ha ripreso con riunioni collegiali di tutte le 13 associazioni confederate con una volontà nuova di riottenere un legame associativo di tipo confederale, pur lasciando la più alta autonomia politico gestionale.

Consapevoli anche che Archi pesca Fisa non è più solo associazione sportiva dilettante di pescatori ma che comprende molteplici attività, come subacquea e nautica, promozione sociale, tutela ambientale, protezione civile, servizio civile, turismo sociale, ricerca scientifica e giovani (infatti ha sempre espresso un volontà di appartenenza ad un mondo associativo legato al sociale e allo sport di promozione, ma in particolar modo ad una espressione democratica dello stare assieme) e trovandosi quindi a lavorare in attività parallele di altre associazioni .

Interessante lo stralcio del verbale della riunione del 24 Giugno 2011 del Consiglio Nazionale della Federazione ARCI:

"Dalle consultazioni effettuate, emerge da parte di tutte le associazioni federate la piena consapevolezza dell'utilità di una sede di confronto e di iniziativa comune, e quindi la volontà di rilanciare l'esperienza della Federazione. C'è al tempo stesso la consapevolezza di dover rimettere mano all'organizzazioni in modo più funzionale alle esigenze di oggi. Il nuovo congresso potrebbe svolgersi a novembre 2011. A nessuno sfugge l'opportunità di rilanciare una sede unitaria che include alcuni fra i soggetti più rappresentativi del terzo settore italiano. Al tempo stesso il congresso deve essere l'occasione per affrontare alcune criticità:

- sul versante nazionale, nel merito della coerenza dei comportamenti delle singole associazioni rispetto ad un sistema di valori e ad un orientamento politico culturale condiviso
- sul versante territoriale, per il verificarsi di alcune contraddizioni nella gestione della circolarità dei soci e nella reciprocità dell'accesso ai servizi

Ambedue gli aspetti si presentano in modo articolato, perché ogni associazione ha una diversa problematica di relazione con le altre e soprattutto con l'Archi, e perché le situazioni si diversificano ulteriormente a livello locale. Pertanto le questioni vanno affrontate con risposte articolate, anche diverse da territorio a territorio, purché concertate su un unico tavolo nazionale.

Anzitutto vanno definite regole vincolanti sulla coerenza dei comportamenti rispetto all'identità politico culturale, all'effettività del rapporto associativo, alla corretta gestione dei circoli. Vanno potenziati strumenti di monitoraggio dell'operato delle associazioni socie, con effettivi poteri di intervento sanzionatorio quando necessario. Vanno ripristinate alcune funzioni nazionali di servizio della Federazione, come ad esempio la produzione e l'invio dei certificati di adesione per tutte le basi associative affiliate che ne abbiano necessità.

Questo servizio può garantirlo l'Archi senza alcun costo per la Federazione.

La federazione dovrà lavorare su due versanti:

- un tavolo politico delle associazioni socie, che potrà operare anche con geometrie variabili aprendo alla partecipazione di altri soggetti del terzo settore ma sempre nel rispetto di scelte condivise dalle associazioni socie.
- un tavolo tecnico che dovrà monitorare la tenuta del patto affrontando le questioni che di volta in volta si presentassero sulla base dei criteri di circolarità, reciprocità, rispetto delle regole."

(continua --->)

L'Associazione tutta dovrà partecipare a questo dibattito avendo ben fermo l'obiettivo della costruzione di una confederazione in cui tutte le associazioni aderenti abbiano pari dignità.

L'ACQUA E' UN BENE PREZIOSO

L'acqua per tutte le forme di vita conosciute sulla Terra, sia animali che vegetali. Ad essa è dovuta l'origine della vita sul nostro pianeta. Ci basti pensare che il 70% della superficie terrestre è costituito da acqua, di cui la maggior parte è salata, la restante parte è costituita da acqua dolce. Questa preziosa risorsa, che fortunatamente non è soggetta ad alcuna privatizzazione (referendum docet), perché è un bene pubblico, è divenuta nel tempo limitata, addirittura rara, per alcuni paesi nel mondo, tanto da essere definita "l'ORO BLU" del XXI secolo. Ciò per il suo uso eccessivo e per lo sfruttamento alterato che si fa, della stessa. La nostra Associazione, l'ARCI PESCA FISA, da sempre, svolge nel settore delle acque interne e non solo quelle parliamo di mari, fiumi, laghi, torrenti, un ruolo fondamentale ed importante per la salvaguardia e la tutela degli ambienti acquatici, fonte inesauribile di vita per la conservazione della specie ittica, nonché per il mantenimento ed il proseguo della biodiversità. L'ARCI PESCA FISA, con volontari e Guardie Ittiche ambientali, dislocate nelle varie aree del territorio, s'impegna nel rafforzare il concetto di acque PULITE, LIBERE E PUBBLICHE, così come è stato sancito anche nella recente assemblea nazionale delle Guardie Ittiche volontarie svoltasi il 27 novembre 2010 nelle Marche. Ponendosi da sempre tra i suoi obiettivi primari, un indirizzo programmatico e mirato a rafforzare, per il futuro, tutte quelle azioni che aspirano ad una rigorosa tutela di questo bene vitale, aumentando la numerica delle attività concernenti il raggiungimento di tale scopo. per una rigorosa tutela di questo bene vitale. La nostra Associazione, opera, anche , attraverso convegni divulgativi e scolastici per formare nuove coscienze generazionali improntate sull'importanza di questo meraviglioso patrimonio, che purtroppo di sovente viene erroneamente utilizzato o meglio sprecato nell'uso quotidiano che ne facciamo. Non è un caso, infatti, se la desertificazione, è oggi una delle conseguenze negative dovute al cattivo utilizzo che si fa di questo bene. L'ARCI PESCA FISA ,sarà un baluardo , a difesa di questo meraviglioso bene chiamato acqua, per la continuità di un patrimonio inestimabile. Affinché questa fonte di vita, risorsa essenziale per la sussistenza e la continuità dell'umanità, possa continuare ad essere considerata un bene comune per tutti.

RICOSCIMENTI ISTITUZIONALI

La volontà di acquisire un solido curriculum di riconoscimenti istituzionali ,che risulta essere oggi un punto fermo del comune sentire dell'Associazione, è andata formandosi dapprima per i noti accadimenti legati allo scioglimento dell'Archi ed alla costituzione della Confederazione Arci e si è successivamente rafforzata con la costante crescita dell'Associazione – che da tempo ha scelto la pluridisciplinarietà come suo nuovo elemento fondante - ed il consolidarsi del Terzo Settore nella società e delle conseguenti nuove regolamentazioni legislative.

I risultati raggiunti nel corso degli anni sono noti:

è del luglio del 1997 il riconoscimento del Ministero dell'Interno come Ente avente finalità assistenziale, del novembre 2001 l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e del luglio 2003 l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Per l'altro verso dobbiamo registrare il mancato raggiungimento del riconoscimento del CONI come Ente di promozione sportiva ed il mancato accoglimento da parte del Ministero dell'Ambiente dell'istanza per entrare nel novero delle associazioni riconosciute di protezione ambientale.

Riscontriamo per il CONI una totale mancanza di disponibilità a riesaminare l'intero quadro relativo agli enti di promozione sportiva nonostante le modificazioni che sono intervenute negli ultimi anni, per parte sua il Ministero dell'Ambiente non ha provveduto a dar corso alle nostre ripetute istanze senza fornire spiegazioni. Resta all'esame l'ultima richiesta del settembre 2010.

Le frequenti modificazioni legislative che intervengono nel settore dell'associazionismo non ci ha consentito a livello nazionale di permanere nell'ambito del Servizio Civile stante la mancanza di requisiti più selettivi introdotti nel tempo dalle istituzioni competenti.

Da questa vicenda non possiamo che trarre un insegnamento: la necessità per le associazioni di un aggiornamento continuo.

FORMAZIONE

Necessita per lo Sviluppo Associativo un piano di formazione interna che sappia coinvolgere tutti gli interessati e le missioni dell'Archi Pesca Fisa. Un piano multidisciplinare, dalla formazione legale ed amministrativa per tutti i dirigenti di Comitato, alla formazione ambientale per coloro che hanno la responsabilità della vigilanza, della protezione civile, per tutti se si vuole davvero essere un'Associazione Ambientale. La caratteristica principale dell'Ambiente che i nostri soci praticano è l'acqua, elemento fondamentale ed oggi messo sempre più in crisi dall'inquinamento selvaggio (vedi petrolio negli oceani, vedi fiumi discariche) dall'evento eclatante ai 100.000 meno famosi ma pericolosi per la vita stessa dell'uomo. Forse nella società contemporanea l'emergenza inquinamento è arrivata ad una consapevolezza di massa.

Noi tutti dirigenti di una Associazione che promuove lo Sport nell'armonia della Natura, dobbiamo rafforzare con la formazione continua sui temi dell'acqua la nostra volontà, tra le altre, di essere Federazione Italiana Sport ed Ambiente. Questa volontà deve corrispondere ad un'azione che ci formi, ad un'azione di apertura ad altre realtà che vogliono condividere questo obiettivo: la FISA.

L'educazione ambientale è considerata uno degli strumenti più efficaci per accrescere la conoscenza e la cura verso l'ambiente da parte di tutti i cittadini, bambini, giovani e adulti.

La Formazione alla promozione sociale ed al volontariato

Non basta la buona "volontà", non basta la sensibilità "sociale". Nel 2011 diverse associazioni di secondo livello hanno già conosciuto percorsi di innovazione e creato parallelamente alla promozione sociale una onlus di riferimento per ricevere dalla Legge 266 tutti gli altri riconoscimenti associativi. In molti casi, appunto accompagnati da percorsi di formazione e ricerca, non si tratta di sotterfugi legislativi, ma partono dal concetto che alla nostra associazione c'è tanto sano volontariato: per accompagnare alle nostre attività disabili, bambini o per accogliere nei nostri circoli anziani che altrimenti non avrebbero altri luoghi di socialità.

Tutto questo volontariato necessita di essere censito, riconosciuto e formato a pratiche di volontariato migliori, capaci di supportare davvero le persone che accompagniamo a svolgere le attività che promuoviamo, questa pratica concretizzata potrebbe essere anche nuova linfa economica per l'Associazione.

La Formazione come strumento dell'Organizzazione

La nostra formazione non può essere svolta in maniera aziendalistica, poiché non v'è tempo a sufficienza, deve necessariamente essere uno strumento organizzativo, deve percorrere con le nostre convocazioni, coi consigli regionali, con quelli nazionali e con le riunioni dei settori di lavoro.

Dobbiamo ottimizzare il nostro tempo "da volontari" per valorizzarlo. Certo attraverso programmi e progetti formativi, l'Organizzazione deve "pagarsi" la formazione ed eventualmente alleggerire le spese di viaggio.

Allargando il concetto di formazione nell'organizzazione, pensare anche alle nostre gare sportive, ai nostri meeting, alla qualità del tempo libero di un nostro dirigente-volontario, alla collaborazione già in atto con i tour operator.

Utilizzare tutti gli spazi collettivi dell'Associazione per moltiplicare la formazione, è lo strumento certo per la moltiplicazione delle forze e dei numeri dell'Associazione, formare noi stessi e gli altri significa prendersene cura, deve aumentare la pretesa generale sugli obiettivi per far crescere l'Associazione; la formazione non può più essere né occasionale, né aggiuntiva, deve diventare cardine fondante per un'azione incisiva di tutta l'organizzazione, proprio per risolvere tutti quei riconoscimenti ministeriali e sportivi a cui legittimamente aspiriamo.

Documento Tecnico

elaborato dalla Commissione nominata dal Consiglio nazionale del 16/17 aprile 2011 e approvato dalla Direzione nazionale

Riteniamo che, nel momento attuale, la struttura organizzativa dell'Associazione sia il punto essenziale per superare le difficoltà segnate da uno stallo a livello generale. Pertanto il Congresso dovrebbe sancire le innovazioni puntualizzate di seguito.

1) Ogni Comitato – provinciale, regionale, nazionale – deve essere amministrato da una DIREZIONE composta:

- (a) dalla PRESIDENZA, ossia presidente, vice (fino a tre), segretario;
- (b) dai COORDINATORI DELLE COMMISSIONI DI SETTORE, uno per ciascun settore cui opera il comitato (ciò significa che il loro numero può differire tra comitati in quanto i settori attivati possono non essere – e come sappiamo non sono – gli stessi).

I settori si indicano nel Regolamento. Possono essere variati dal Consiglio Nazionale.

Al momento pare opportuno attivare i seguenti:

- Pesca in Acque Interne;
- Pesca in Mare;
- Vigilanza, protezione ambientale e protezione civile;
- Nautica;
- Sub e fotografia subacquea.

Quando un Comitato ritenga di non attivare un settore (e quindi di non nominare il Coordinatore) la rappresentanza è demandata al presidente del comitato.

2) Composizione dei Consigli:

(a) La composizione dei consigli PROVINCIALI è lasciata alla discrezionalità dei comitati provinciali stante la fortissima eterogeneità di situazioni che, in quest'ambito, presenta l'Associazione;

(b) I consigli REGIONALI sono formati dalla Direzione Regionale e dalle Presidenze dei Comitati Provinciali;

(c) Il consiglio NAZIONALE è formato dalla Direzione Nazionale e dalle Presidenze dei Comitati Regionali.

Le Presidenze (provinciali e regionali) partecipano alle riunioni del consiglio (regionale e nazionale) cui sono chiamate a far parte, a spese di viaggio del proprio comitato.

3) Composizione delle Commissioni:

(a) Le Commissioni REGIONALI di settore sono composte dal Coordinatore Regionale e dai Coordinatori della analoga commissione provinciale;

(b) Le Commissioni NAZIONALI di settore sono composte dal Coordinatore Nazionale e dai Coordinatori della analoga commissione regionale;

(c) La composizione delle Commissioni PROVINCIALI di settore è lasciata alla discrezionalità di ciascun comitato provinciale, dato comunque l'obbligo di nominare un UNICO Coordinatore per ogni settore attivato.

4) La qualifica di COMITATO REGIONALE si acquista quando nella Regione sussistano almeno 1000 soci (tesserati). Il numero minimo di soci ordinari per la qualifica di COMITATO PROVINCIALE è di 500.

Nel caso di regioni che non abbiano i requisiti per costituire un comitato, la loro conduzione e rappresentanza sono assunte da un DELEGATO nominato dalla Presidenza Nazionale in accordo con la dirigenza locale.

Al Delegato sono conferiti i poteri che di norma spettano al presidente e al segretario (rappresentanza, tesseramento), ma non l'autonomia finanziaria. La struttura regionale impossibilitata a costituirsi in comitato viene indicata come DELEGAZIONE REGIONALE Arci Pesca Fisa. Le Delegazioni, prive di autonomia finanziaria, sono controllate amministrativamente da Nazionale (Comitato Delegante).

La stessa regola si applica - con i necessari adattamenti - a quei provinciali che, mancando di 500 soci, non abbiano i presupposti per costituirsi in comitato provinciale. In questo caso la nomina del Delegato è fatta dalla Presidenza Regionale.

I Delegati Regionali e Provinciali partecipano ai Consigli, rispettivamente Nazionale e Regionale, a spese del Comitato Delegante.

5) Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale ogniqualvolta ve ne siano le necessità e lo richiedano le norme statutarie.

Di diritto si riunisce una volta all'anno, nel mese di settembre, discutere e approvare:

- (a) il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente;
- (b) il Bilancio Preventivo per l'anno successivo (considerata la situazione contabile del primo semestre);
- (c) le modalità e i costi del tesseramento per l'anno a venire.

In sequenza temporale e con lo stesso o.d.g. si riuniscono di diritto i Consigli Regionali e, infine, i Consigli Provinciali.

6) Una volta all'anno è indetta l'ASSEMBLEA NAZIONALE e, ove ricorrano le condizioni, le Assemblee Regionali e le Assemblee Provinciali. Quest'ultime devono precedere le Assemblee Regionali che, a loro volta, precederanno l'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale si tiene nel mese di febbraio. Vi partecipano di diritto tutti coloro che costituiscono il Consiglio Nazionale e quant'altri la Direzione Nazionale riterrà utile invitare.

Compito dell'Assemblea Nazionale è riferire sull'andamento generale e specifico dell'Associazione nell'anno trascorso, presentare in dettaglio il programma nazionale di attività, relazionare sull'andamento delle attività nei Comitati e nelle Delegazioni Regionali.

I Delegati Regionali e gli Invitati hanno diritto di parola, ma non di voto.

I verbali delle Assemblee restano agli atti dei Comitati; quelli dei Comitati Provinciali sono trasmessi al Comitato Regionale prima dell'Assemblea Regionale; quelli dei Regionali sono trasmessi al Nazionale prima dell'Assemblea Nazionale.

Le Delegazioni danno le stesse informazioni, con la stessa tempistica, tramite una relazione scritta dei Delegati.

NORME IX CONGRESSO NAZIONALE

ARCI PESCA FISA – 40 ANNI DI STORIA E DI EMOZIONI

1. NORME GENERALI

In base a quanto previsto dall'art.37 dello Statuto sociale,il Consiglio nazionale dell'ARCI PESCA FISA convoca nei giorni 2-3-4 marzo 2012 in Calabria località Capo Vaticano (Vibo Valentia) il IX Congresso Nazionale dell'ARCI PESCA FISA.

In base a quanto previsto dall'art.7 tutti i soci possono partecipare in forma attiva(delegati) o in forma passiva (candidati/eletti) alla vita dell'Associazione.

Al fini del IX Congresso dell'Associazione partecipano tutti i soci individuali in possesso della tessera sociale 2012 ed i delegati dei soggetti collettivi la cui affiliazione sia avvenuta nell'anno 2011 ed in regola con quella del 2012.

I soci partecipano al Congresso provinciale dove sono tesserati.

Partecipano con diritto di parola,ma non di voto se non delegati,ai rispettivi congressi provinciali,regionali e nazionali i membri uscenti dei Consigli,dei Collegi dei Sindaci Revisori e dei Collegi dei Garanti.

Gli invitati ai congressi hanno diritto di parola ma non di voto.

Eventuali sostituzioni dei delegati all'inizio del Congresso Nazionale al momento del ritiro della delega dovranno risultare dal verbale del Congresso Regionale per verificare che i delegati supplenti siano stati regolarmente eletti dai Congressi stessi.

Per il numero dei DELEGATI al Congresso nazionale vedi la relativa TABELLA

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

Per assicurare il rispetto delle decisioni ed indicazioni del Consiglio Nazionale viene istituita la "Commissione Verifica Poteri Nazionale"

La commissione è composta da Iames Magnani, Giuseppe Pelle, Fabio Venanzi.

Ad essa devono essere segnalate eventuali inadempienze e quant'altro ostacoli il regolare svolgimento dei congressi.Compito della commissione sarà anche quello di effettuare il conteggio dei soci e la relativa ripartizione dei delegati.

CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI

Il Consiglio nazionale convoca i Congressi provinciali e regionali che si dovranno svolgere a partire dal 10 novembre 2011 ed entro il 31 gennaio 2012 secondo un calendario concordato tra i comitati provinciali ed il rispettivo comitato regionale e tra questi ultimi e la Direzione nazionale

(continua --->)

2. CONGRESSO PROVINCIALE

Al Congresso provinciale partecipano i delegati eletti su base proporzionale secondo i criteri stabiliti dal consiglio provinciale. I delegati vengono eletti dai soci collettivi e dall'assemblea dei soci individuali.

Il Consiglio provinciale stabilisce:

- la data di convocazione
- il luogo e la sede
- le modalità di svolgimento
- elegge la "Commissione Verifica Poteri". Essa verifica il rispetto delle norme approvate per lo svolgimento del Congresso. La Commissione stessa provvede alla relazione di validità del Congresso. I Congressi sono dichiarati validi qualora siano presenti la metà più uno dei delegati previsti al momento della convocazione.

La convocazione del Congresso Provinciale con l'ordine dei lavori va inviata al Nazionale ed al Regionale

Gli adempimenti obbligatori del Congresso:

- nomina della Commissione Verifica Poteri che funge anche da commissione di scrutinio
- nomina della presidenza e del presidente del Congresso
- nomina della commissioni
- votazione di eventuali mozioni o di eventuali proposte di modifiche allo statuto
- elezioni degli organi dirigenti, del Collegio dei Revisori dei Conti
- elezioni dei delegati al Congresso regionale secondo le norme e le proporzioni stabilite dal Comitato regionale (v. fax-simile verbale congresso Allegato n.2)

CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione del Congresso Provinciale contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti del giorno, deve essere portato a conoscenza degli associati con mezzo/i idoneo/i e affisso nella sede del Comitato Provinciale almeno 15gg prima della data fissata per la riunione.

Il congresso può iniziare i lavori indipendentemente dal numero dei delegati presenti fermo restando che sarà dichiarato valido dalla Commissione Verifica Poteri al raggiungimento della presenza del 50% più uno dei delegati previsti e quantomeno prima che il Presidente del Congresso ponga in votazione i documenti finali e comincino le votazioni degli organismi previsti.

FUNZIONAMENTO

Il Presidente del Comitato Provinciale dichiara il regolare insediamento del congresso e rassegna le dimissioni degli organismi dirigenti.

Il Congresso procede, quindi, all'elezione del Presidente e della Presidenza del congresso, degli scrutatori, delle commissioni. Tutti sono scelti tra i delegati del Congresso.

Il Presidente del Congresso non può derogare all'ordine dei lavori messo in votazione all'inizio del congresso; ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti in discussione. E' sua facoltà consentire eventuali repliche.

(continua --->)

Prima degli adempimenti di voto, la Commissione Verifica Poteri comunica il numero dei delegati presenti che hanno partecipato al congresso ed il raggiungimento del numero legale.

Il Presidente del Congresso è tenuto a trasmettere entro 3 giorni dalla chiusura dei lavori al Comitato Regionale ed al Comitato Nazionale i verbali del congresso.

Contro presunte violazioni dello Statuto, in sede di Congresso è ammesso ricorso al Comitato dei Garanti Regionale ed a quello Nazionale in seconda istanza.

I ricorsi devono essere inoltrati entro 3 giorni ed a essi deve essere data risposta entro 5 giorni. Tali termini decorrono dalla data delle rispettive presentazioni dei ricorsi.

Soltanto i delegati al Congresso hanno facoltà di presentare e sottoscrivere il ricorso.

ELEZIONI

Il numero dei componenti del Consiglio Provinciale verrà stabilito su proposta della presidenza del Congresso e deve essere proporzionalmente congruo al numero dei circoli affiliati e di soci tesserati.

Negli organismi dirigenti possono essere eletti soci con tessera sociale del rispettivo comitato di appartenenza.

3. CONGRESSO REGIONALE

I delegati al Congresso Regionale sono eletti dai Congressi provinciali su base proporzionale secondo i criteri stabiliti dal consiglio regionale.

Il Consiglio regionale stabilisce:

- la data di convocazione
- il luogo e la sede di concerto con la Presidenza nazionale
- le modalità di svolgimento
- elegge la Commissione Verifica Poteri. Essa verifica il rispetto delle norme approvate per lo svolgimento del Congresso. La commissione stessa provvede alla relazione di validità del congresso. I congressi sono dichiarati validi qualora siano presenti la metà più uno dei delegati previsti al momento della convocazione

La convocazione del Congresso Regionale, con l'ordine dei lavori va inviata al Nazionale.

Gli adempimenti obbligatori del Congresso:

- nomina della Commissione Verifica Poteri che funge anche da commissione di scrutinio
- nomina della presidenza e del presidente del congresso
- nomina della commissioni
- formulare pareri in ordine alle eventuali proposte di modifiche statutarie presentate dai congressi dei Comitati provinciali
- votazione di eventuali mozioni o di eventuali proposte di modifiche allo statuto
- elezioni degli organi dirigenti, del collegio dei revisori dei conti
- elezioni dei delegati al congresso nazionale secondo le presenti norme

CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione del Congresso Regionale contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti del giorno, deve essere portato a conoscenza degli associati con mezzo/i idoneo/i e affisso nella sede del Comitato Regionale almeno 15gg prima della data fissata per la riunione.

Il congresso può iniziare i lavori indipendentemente dal numero dei delegati presenti fermo restando che sarà dichiarato valido dalla commissione verifica poteri al raggiungimento della presenza del 50% più uno dei delegati previsti e quantomeno prima che il presidente del Congresso ponga in votazione i documenti finali e comincino le votazioni degli organismi previsti.

FUNZIONAMENTO

Il Presidente del Comitato Regionale dichiara il regolare insediamento del congresso e rassegna le dimissioni degli organismi dirigenti.

Il congresso precede, quindi, all'elezione del Presidente e della Presidenza del congresso, degli scrutatori, delle commissioni. Tutti sono scelti tra i delegati del Congresso.

Il Presidente del Congresso non può derogare all'ordine dei lavori messo in votazione all'inizio del Congresso; ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti in discussione. E' sua facoltà consentire eventuali repliche.

Prima degli adempimenti di voto, la Commissione Verifica Poteri comunica il numero dei delegati presenti che hanno partecipato al congresso ed il raggiungimento del numero legale.

Il Presidente del Congresso è tenuto a trasmettere entro 3 giorni dalla chiusura dei lavori al comitato regionale ed al comitato nazionale i verbali del congresso.

Contro presunte violazioni dello Statuto, in sede di Congresso è ammesso ricorso al Comitato dei Garanti Regionale ed a quello Nazionale in seconda istanza.

I ricorsi devono essere inoltrati entro 3 giorni ed a essi deve essere data risposta entro 5 giorni. Tali termini decorrono dalla data delle rispettive presentazioni dei ricorsi.

Soltanto i delegati al Congresso hanno facoltà di presentare e sottoscrivere il ricorso.

ELEZIONI

IL numero dei componenti del Consiglio Regionale verrà stabilito su proposta della Presidenza del Congresso e deve essere proporzionalmente congruo al numero dei Comitati provinciali e territoriali operanti nella regione e dei rispettivi soci.

Negli organismi dirigenti possono essere eletti soci con tessera sociale del rispettivo comitato di appartenenza.

NOTE PARTICOLARI

Ove non si svolgerà il Congresso regionale non saranno previsti delegati partecipanti al Congresso nazionale.

(continua --->)

4. CONGRESSO NAZIONALE

(ad integrazione di quanto previsto dal punto 1 del presente elaborato)

FUNZIONAMENTO

Il Presidente nazionale dichiara il regolare insediamento del Congresso e rassegna le dimissioni degli organismi dirigenti.

Il Congresso procede, quindi, all'elezione del Presidente e della Presidenza del Congresso, degli scrutatori, delle commissioni. Tutti sono scelti tra i delegati del congresso.

Il Presidente del Congresso non può derogare dall'ordine dei lavori messo in votazione all'inizio del Congresso; ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti in discussione. E' sua facoltà consentire eventuali repliche.

Prima degli adempimenti di voto, la Commissione Verifica Poteri comunica il numero dei delegati presenti che hanno partecipato al congresso ed il raggiungimento del numero legale.

Il congresso può iniziare i lavori indipendentemente dal numero dei delegati presenti fermo restando che sarà dichiarato valido dalla Commissione Verifica Poteri al raggiungimento della presenza del 50% più uno dei delegati previsti e quantomeno prima che il Presidente del Congresso ponga in votazione i documenti finali e comincino le votazioni degli organismi previsti.

5. VARIE

DOCUMENTO CONGRESSUALE

Il documento congressuale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio nazionale, viene approvato o ne vengono proposte modifiche e/o integrazioni esclusivamente dalle assemblee congressuali provinciali o regionali che debbono essere fatte pervenire alla Direzione nazionale in forma scritta entro 10gg. prima dell'apertura del Congresso nazionale.

STATUTO

Modifiche o integrazioni allo Statuto possono essere proposte esclusivamente dalle assemblee congressuali provinciali e regionali e debbono essere fatte pervenire alla Direzione nazionale in forma scritta entro 10gg. prima dell'apertura del Congresso nazionale pena la non accettabilità fatti salvi i poteri della Commissione statuto congressuale.

PRESIDENTE

La candidatura a Presidente nazionale, anche dell'uscente, deve essere formalizzata entro le ore 24,00 del 15 febbraio 2012 con comunicazione alla Commissione Verifica Poteri.

DELEGATI IX CONGRESSO NAZIONALE

Delegati regionali :

- n. 1 ogni 2000 iscritti o frazione superiore a 1000 eletti nei congressi regionali calcolati sulla base della chiusura del tesseramento 2010 (quindi alla data del 31.12.2010)

IX Congresso ARCI PESCA FISA - Vibo Valentia, Marzo 2012

- n. 5 delegati riservati alla Direzione nazionale : Antonio LOMBARDI
James MAGNANI
Franco PIZZI
Giuseppe PELLE
Fabio VENANZI

- n. 1 delegati riservati CENTRO NAZIONALE FISA SUB

- n. 1 delegati riservati CENTRO ITALIANO DI PROTEZIONE CIVILE (C.I.P.C.)

- n. 1 delegati riservati COORDINAMENTO VIGILANZA AMBIENTI ACQUATICI

Delegati regionali

REGIONE	TESSERATI	QUORUM	RESTO	DEL. FISSO	TOT
PIEMONTE	17568	8	1568=1	1	10
LIGURIA	3632	1	1632=1	1	3
LOMBARDIA	13997	6	1997=1	1	8
VENETO	0			1	1
EMILIA ROM.	9541	4	1541=1	1	6
MARCHE	1095	0	1095=1	1	2
TOSCANA	9410	4	1410=1	1	6
UMBRIA	1965	0	1965=1	1	2
LAZIO	1634	0	1634=1	1	2
CAMPANIA	4092	2	92=0	1	3
ABRUZZO	2748	1	748=0	1	2
MOLISE	60	0	60=0	1	1
PUGLIA	41	0	41=0	1	1
BASILICATA	179	0	179=0	1	1
CALABRIA	24560	12	560=0	1	13
SICILIA	750	0	750=0	1	1
SARDEGNA	421	0	421=0	1	1
Tot	91693				63

Quadro riassuntivo:

Delegati regionali	63
Delegati riservati alla Direzione nazionale	5
Delegati riservati ai Centri	3

Tot. 71

STATUTO NAZIONALE

PREMESSA

L'ARCI PESCA, fondata ad Arezzo il 18 aprile 1971 è una libera Associazione Nazionale senza fini di lucro. Ha sede sociale in Roma, e si ispira agli ideali della Costituzione Italiana.

L'ARCI PESCA ha assunto la nuova Denominazione di ARCI PESCA F.I.S.A. - Federazione Italiana Sport ed Ambiente.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. è confederata all'ARCI, Associazione Nazionale a carattere Confederale, riconosciuta dal Ministero dell'Interno con decreto 10 luglio 1947 n. 705.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. - Federazione Italiana Sport ed Ambiente è riconosciuta dal Ministero dell'Interno come "Ente avente finalità assistenziali" con Decreto del 26 luglio 1997 n. 559/C. 15586. 12000.A (126).

La premessa è parte integrante del presente Statuto Nazionale.

Nel prosieguo ogni qualvolta si citerà "ARCI PESCA F.I.S.A." si intenderà l'ARCI PESCA FISA - Federazione Italiana Sport ed Ambiente"

TITOLO I Dell'identità associativa e dei principi programmatici

ARTICOLO 1

L'ARCI PESCA F.I.S.A. è la Federazione che si organizza per settori specifici legati alle attività svolte, prevalentemente, negli Ambienti acquatici.

Attività rivolte alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e al suo uso razionale.

ARTICOLO 2

L'ARCI PESCA F.I.S.A. è la Federazione dei pescatori sportivi, dei subacquei, dei nautici sportivi e diportisti, delle guardie pesca volontarie, dei volontari impegnati nella protezione civile e nella protezione ambientale.

Di tutti quei cittadini che pur non svolgendo alcuna delle attività previste ma che avendo attinenza con gli scopi e le finalità della Federazione intendono vivere insieme esperienze sociali, culturali, ricreative e formative dell'informazione e della conoscenza scientifica.

Di coloro che intendono lo sport quale manifestazione della socializzazione, dello spirito dell'avventura, del piacere della gara disinteressata e nel rispetto di tutti i cittadini al godimento dell'ambiente inteso come patrimonio inalienabile da salvaguardare.

ARTICOLO 3

L'ARCI PESCA F.I.S.A. bandisce il razzismo, l'emarginazione e le discriminazioni sociali e pone a propria base la pratica dei valori della solidarietà, delle alleanze e del pluralismo.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. promuove fra tutti i cittadini la costituzione di specifiche forme aggregative rappresentative delle attività sportive, di formazione, di protezione civile, di volontariato, di difesa dell'ambiente, turistiche svolte negli ambienti acquatici.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. promuove lo studio, la conoscenza scientifica dell'ambiente naturale e degli ecosistemi acquatici come elemento fondante per la formazione della personalità di ogni individuo, contro ogni forma di sfruttamento e alienazione e di inquinamento ambientale.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. promuove idonee iniziative per il superamento di qualunque diritto esclusivo di pesca e tutti gli strumenti atti affinché i pescasportivi partecipino in prima persona al governo dell'attività della pesca e della risorsa ittico-ambientale.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. coopera con tutti i singoli e le organizzazioni che nei campi della vita sociale culturale operano per uno sviluppo sostenibile di tutte le attività umane.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. è per la pace, per la cooperazione internazionale e per l'Unità europea.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. opera per lo sviluppo e la conoscenza dell'attività piscatoria quale momento sociale, per la tutela degli ambienti acquatici e la valorizzazione del turismo.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. opera per favorire l'associazionismo giovanile, delle donne, degli anziani e dei disabili; la cooperazione e la formazione culturale e professionale, il volontariato, il servizio civile, la protezione civile.

ARTICOLO 4

L'ARCI PESCA F.I.S.A. intende collaborare con le altre associazioni ed organizzazioni che perseguono finalità comuni, ricercando e promuovendo forme di intesa ed unità nell'ottica del rispetto dell'autonomia e per realizzare gli interessi degli associati.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. intende operare facendosi promotrice di iniziative, di elaborazione e proposizione legislativa di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare, affinché le Istituzioni ai vari livelli realizzino sul piano istituzionale una legislazione organica.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. intende produrre materiale scientifico e didattico al fine di contribuire alla formazione di una moderna coscienza sui temi concernenti l'ambiente naturale e gli ecosistemi acquatici.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. organizza corsi di formazione ed aggiornamento professionale: per guardie ittiche ed ecologiche volontarie, guardie ambientali, istruttori sub e nautici, guide subacquee e marine; operatori per la protezione civile; operatori per la conoscenza e la tutela dell'ambiente e la divulgazione scientifica.

ARTICOLO 5

L'ARCI PESCA F.I.S.A. può aderire o partecipare alla costituzione di Associazioni, Federazioni o Confederazioni nazionali che non contrastino con le finalità, gli scopi, l'autonomia e le peculiarità della Federazione; in tal caso, ove previsto gli associati all'ARCI PESCA F.I.S.A. saranno automaticamente associati a tali sodalizi salva la facoltà di rinuncia del singolo.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. può aderire ad Organismi Internazionali:

L'ARCI PESCA F.I.S.A. può partecipare ad organismi pubblici nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e/o associative.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. può promuovere o partecipare a Fondazioni, Centri Studi, Istituti Scientifici, Enti, Società anche di capitali che abbiano oggetto e finalità affini a quelli della Federazione.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. non ha fini di lucro ed è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili, così come meglio specificato nel Decreto Legislativo 460/97 e nella Legge 383/2000.

Ha durata illimitata. L'ARCI PESCA F.I.S.A. - Federazione Italiana Sport Acquatici ha sede in Roma, Via Pescosolido n. 76.

TITOLO II Soci e Basi associative; condizioni di appartenenza individuali e collettive.

ARTICOLO 6 Condizioni di iscrizione.

Qualsiasi persona può iscriversi all'ARCI PESCA F.I.S.A. indipendentemente dalla razza, dalla etnia, dalla nazionalità, dalle condizioni personali e sociali e dalle opinioni ideali politiche e religiose, purché ne condivida scopi e finalità.

La qualità di socio si acquista con l'accettazione della richiesta di adesione da parte dell'ARCI PESCA F.I.S.A. e con il versamento della quota sociale.

Le quote ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri se non per causa di morte. In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al Patrimonio dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

Le modalità e le condizioni di iscrizione all'ARCI PESCA F.I.S.A. ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dai Regolamenti Nazionali e comunque nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi vigenti in materia di "Enti Non Commerciali".

ARTICOLO 7 Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'ARCI PESCA F.I.S.A.;
- a partecipare alla vita associativa e ad esserne eletto nei relativi organismi.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 8 Casi di esclusione

La qualità di socio si perde per:

- mancato rinnovo della tessera associativa;
- decesso del socio;
- esclusione che potrà essere deliberata dagli organismi dirigenti, qualora sia constatato :
n mancato pagamento della quota associativa;
n comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'ARCI PESCA F.I.S.A.;
- inosservanza dello statuto e dei Regolamenti;

ARTICOLO 9 La sospensione

Gli Organismi dirigenti dell'ARCI PESCA F.I.S.A. possono deliberare la sospensione cautelare ove questa venga prevista in sede di Regolamento, nel rispetto delle condizioni quivi stabilite.

ARTICOLO 10 Soggetti Collettivi, condizioni di affiliazione.

Possono aderire all'ARCI PESCA F.I.S.A. soggetti collettivi quali: società sportive, polisportive, club,
(continua --->)

associazioni, centri di formazione, nonché ogni altro Ente, associazione o società che abbia finalità ed oggetto simile o compatibile con quelli dell'ARCI PESCA F.I.S.A. purché dichiarino di accettare lo Statuto dell'ARCI PESCA F.I.S.A. e ne adottino la tessera sociale.

ARTICOLO 11 Diritti e doveri dei soggetti collettivi

La qualifica di soggetto collettivo dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'ARCI PESCA F.I.S.A.;
- a partecipare alla vita associativa secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti;
- a usufruire ed erogare i servizi organizzati dall'ARCI PESCA F.I.S.A..

I soggetti collettivi sono tenuti:

- al pagamento dell'affiliazione;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 12 Casi di esclusione

La qualifica di soggetto collettivo affiliato all'ARCI PESCA F.I.S.A. si perde per:

- mancato rinnovo dell'affiliazione;
- rifiuto motivato da parte degli Organi Dirigenti dell'ARCI PESCA F.I.S.A.;
- scioglimento o altre cause che comportino la perdita della capacità giuridica;
- esclusione che potrà essere deliberata dagli Organi Dirigenti, qualora sia constatato :

n mancato pagamento dell'affiliazione;

n comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'ARCI PESCA F.I.S.A.;

n inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

ARTICOLO 13 La sospensione

Gli Organismi dirigenti dell'ARCI PESCA F.I.S.A. possono deliberare la sospensione cautelare del soggetto collettivo affiliato ove questa venga prevista in sede di Regolamento, nel rispetto delle condizioni quivi stabilite.

ARTICOLO 14

I sodalizi aderenti all'ARCI PESCA F.I.S.A. sono retti da propri statuti e conservano autonomia giuridica amministrativa e patrimoniale.

ARTICOLO 15

Possono essere stipulati "patti federativi" con altre Associazioni.

I termini, gli obblighi e le condizioni saranno determinati dai consigli competenti ai vari livelli.

TITOLO III Articolazione dell'ARCI PESCA F.I.S.A. Organi e strutture

ARTICOLO 16

I livelli di direzione dell'ARCI PESCA F.I.S.A. sono:

- a) i Consigli Provinciali;
- b) i Consigli Regionali;
- c) il Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 17

L'ARCI PESCA F.I.S.A. è composta da:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- la Direzione Nazionale;
- da uno o tre Vicepresidenti;
- il Segretario Generale;
- i Centri Nazionali;
- Il Collegio Nazionale dei Garanti;
- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 18 Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ed è il massimo organo di direzione politica dell'ARCI PESCA F.I.S.A. ed ha il compito di:

- verificare e applicare i deliberati congressuali;

- convocare convegni e specifiche assemblee di settore che contribuiscano all'arricchimento della politica di intervento della Federazione attraverso il coinvolgimento diretto dei soggetti collettivi affiliati;
 - determinare le modalità del tesseramento e l'entità delle quote associative e di affiliazione annuali;
 - discutere ed approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce compreso quello delle strutture;
 - discutere ed approvare il bilancio consuntivo entro il 30 maggio dell'anno successivo a cui si riferisce;
 - approvare e modificare il Regolamento Nazionale;
 - nominare un Comitato Scientifico:
 - eleggere tra i suoi membri il Presidente, da uno o tre Vicepresidenti, il Segretario Generale, i componenti della Direzione Nazionale;
 - ratificare la costituzione dei Centri Nazionali;
 - ratificare la realizzazione delle strutture e gli organigrammi proposti dalla Direzione Nazionale;
 - deliberare la ratifica di adesione ad organismi nazionali ed internazionali e le nomine dei soci negli stessi;
 - ratificare il commissariamento dei comitati regionali e provinciali, delle leghe e delle strutture necessarie all'attuazione dei programmi, decisi dalla Direzione Nazionale;
 - ratificare la partecipazione dell'ARCI PESCA F.I.S.A. in società di capitali;
 - convocare d'intesa con le strutture locali i congressi costitutivi di nuovi comitati regionali;
 - ratificare i regolamenti nazionali dei Centri;
- Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale o su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.
- Il Consiglio Nazionale potrà inserire nuovi consiglieri in sostituzione purché comunque non sia superato il 50% dell'intero consiglio eletto al Congresso Nazionale;
- può cooptare al suo interno un numero di nuovi consiglieri che non sia superiore ad 1/4 del totale.

ARTICOLO 19 La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale, è l'organo di governo dell'ARCI PESCA F.I.S.A., è convocata ed è presieduta dal Segretario Generale ed ha i seguenti compiti:

- predispone gli strumenti e gli organigrammi necessari all'attuazione del programma della Federazione proponendone la ratifica al Consiglio Nazionale di strutture ed organismi;
 - delibera sulla costituzione dei Centri Nazionali;
 - nomina i rappresentanti dell'associazione in organismi, istituzioni ed istituti pubblici e privati;
 - stipula accordi e intese al fine di realizzare i programmi dell'ARCI PESCA F.I.S.A.;
 - procede al commissariamento dei comitati regionali, provinciali, delle leghe e delle strutture necessarie all'attuazione dei programmi;
 - ratifica le strutture e gli organismi regionali e/o provinciali e dei Centri;
 - predispone il bilancio consuntivo ed elabora le proposte del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Nazionale;
 - convoca i congressi straordinari provinciali in assenza delle strutture regionali;
 - propone entro 120 giorni il Regolamento Nazionale per la ratifica da parte del Consiglio Nazionale.
- Il Presidente Nazionale, I Vicepresidenti, il Segretario Generale, ne sono membri di diritto.

ARTICOLO 20 Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale eletto dal Consiglio Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'ARCI PESCA F.I.S.A. ed ha le seguenti funzioni:

- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell'ARCI PESCA F.I.S.A.;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'ARCI PESCA F.I.S.A. sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Direzione Nazionale;
- assicura il regolare funzionamento degli Organi, dei Centri e delle strutture.

Il Presidente può delegare compiti propri e funzioni mediante delega scritta e accettazione del preposto.

ARTICOLO 21 I Vicepresidenti

I Vicepresidenti Nazionali, sono eletti dal Consiglio Nazionale e coadiuvano il Presidente Nazionale con specifici incarichi.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti Nazionali.

(continua --->)

ARTICOLO 22 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è l'organo che garantisce il funzionamento delle strutture ivi compresa anche la sede nazionale. Segue le questioni dell'organizzazione relative all'intera Federazione, cura l'organizzazione del tesseramento, della gestione amministrativa e finanziaria e della raccolta dei dati. Segue e coordina l'attività dei Comitati dei vari livelli, ne garantisce il funzionamento e propone le soluzioni all'organo di governo.

**TITOLO IV
COMITATI REGIONALI**

ARTICOLO 23

I Comitati Regionali sono i livelli di direzione politica e programmatica e di coordinamento del territorio regionale, concorrono a definire gli orientamenti del Comitato Nazionale.

I Comitati delle Regioni a Statuto Speciale possono adottare d'intesa con il Comitato Nazionale misure atte a corrispondere alle loro esigenze specifiche.

ARTICOLO 24 Organi e strutture del comitato regionale

- Il Congresso Regionale;
- Il Consiglio Regionale;
- Il Presidente Regionale;
- Il o i Vicepresidenti;
- Il Segretario Regionale;
- La Direzione Regionale;
- I Centri Regionali;
- Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti;
- Il Collegio Regionale dei Garanti.

ARTICOLO 25 Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è eletto dal Congresso Regionale ed è il massimo organo di direzione politica e di coordinamento, esso ha il compito di:

n applicare e far applicare le decisioni congressuali e le direttive del Congresso e del Comitato Nazionale;

n convocare il Congresso Regionale licenziandone i documenti proposti;

n controllare e verificare la realizzazione delle decisioni assunte;

n convocare convegni e specifiche assemblee;

n deliberare e proporre alla Direzione Nazionale le proprie strutture territoriali, anche tenendo conto di eventuali esigenze legislative e territoriali della regione dettandone i compiti;

n discutere ed approvare il bilancio preventivo entro il 31 / 12 dell'anno precedente a cui si riferisce e il bilancio consuntivo entro il 30 / 4 dell'anno successivo;

n convocare di intesa con le strutture locali i congressi costitutivi di nuovi comitati provinciali o di ambito inferiore;

n ratificare i responsabili delle proprie strutture su designazione della Direzione Regionale;

n determinare le modalità di tesseramento e l'entità delle quote associative annuali per la parte di competenza regionale;

n eleggere tra i suoi membri il Presidente, da uno a tre Vicepresidenti, il Segretario Regionale e la Direzione Regionale;

n ratificare strutture ed organismi locali di ambito inferiore a quello provinciale attribuendone i compiti;

n proporre alla Direzione Nazionale il commissariamento dei comitati provinciali o dei comitati di ambito inferiore;

n presentare alla Regione proposte anche sotto forma di proposta di legge di iniziativa popolare e di referendum;

n ratificare la costituzione dei Centri Regionali;

n ratificare la nomina del Vicepresidente Regionale Vicario designato dal Presidente Regionale;

Il Consiglio è convocato dal Presidente Regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio Regionale potrà inserire nuovi Consiglieri in sostituzione purché comunque non sia superato il 50 % dell'intero Consiglio eletto al Congresso Regionale.

Il Consiglio Regionale potrà cooptare al suo interno un numero di nuovi consiglieri che non sia superiore ad 1 / 4 del totale.

ARTICOLO 26 La Direzione Regionale

La Direzione Regionale è eletta dal Consiglio Regionale ed è l'organo di governo regionale dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

E' convocata ed è presieduta dal Presidente Regionale o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario ed ha i seguenti compiti:

- predisporre gli strumenti regionali necessari all'attuazione del programma territoriale secondo le esigenze legislative e locali delle regioni proponendone strutture, organigrammi e relativi responsabili al Consiglio Regionale;
- nominare i rappresentanti dell'Associazione in organismi, istituzionali ed istituti pubblici e privati;
- deliberare le strutture e gli organigrammi locali di ambito inferiore a quello provinciale;
- predisporre il bilancio consuntivo ed elaborare le proposte del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Regionale;
- deliberare la costituzione dei Centri Regionali.

Il Presidente Regionale, il o i Vicepresidenti, il Segretario Generale ne sono membri di diritto.

ARTICOLO 27 Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale, rappresenta territorialmente l'ARCI PESCA F.I.S.A. ed ha i seguenti compiti:

- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell'ARCI PESCA F.I.S.A.;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'ARCI PESCA F.I.S.A. sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio e la Direzione Regionale;
- assicura il regolare funzionamento degli organismi.

ARTICOLO 28 I Vicepresidenti

I Vicepresidenti Regionali, da uno a tre, sono eletti dal Consiglio Regionale e coadiuvano il Presidente con specifici incarichi.

Tra i Vicepresidenti il Presidente Regionale designa per la ratifica del Consiglio Regionale il Vicepresidente che ricopre funzioni Vicarie.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti.

ARTICOLO 29 Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale garantisce il funzionamento delle strutture regionali; segue le questioni dell'organizzazione, cura il tesseramento e la raccolta dei dati; segue il buon funzionamento dei comitati provinciali e territoriali.

**TITOLO V
COMITATI PROVINCIALI**

ARTICOLO 30

I Comitati provinciali sono istanza elettiva di direzione politica, promozione e gestione programmatica dell'ARCI PESCA F.I.S.A. sul territorio ed il riferimento diretto per tutti i sodalizi ed i soci.

I Comitati Provinciali possono proporre al Comitato Regionale la propria organizzazione per unità locali a seconda delle proprie esigenze legislative e/o territoriali.

ARTICOLO 31 Organi e strutture del Comitato Provinciale

Sono organi del comitato provinciale:

- Il Consiglio Provinciale;
- Il Presidente Provinciale;
- Il o i Vicepresidenti Provinciali;
- Il Segretario Provinciale;
- La Direzione Provinciale;
- I Centri Provinciali;
- Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti.

ARTICOLO 32 Il Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è eletto dal Congresso Provinciale ed è il massimo organo di direzione politica e di coordinamento esso ha il compito di:

- applicare e far applicare le decisioni congressuali e le direttive del Congresso, del Comitato Regionale e del Comitato Nazionale;
- convocare il Congresso Provinciale;

- verificare la realizzazione delle decisioni assunte;
- convocare convegni e specifiche assemblee;
- deliberare strutture ed organigrammi Provinciali proposti dalla Direzione Provinciale;
- ratificare la costituzione dei Centri Provinciali;
- ratificare la nomina della Direzione Provinciale dei responsabili politici ed organizzativi di tutte le proprie strutture ;
- proporre al Comitato Regionale la propria organizzazione per unità locali;
- determinare le modalità di tesseramento e l'entità delle quote associative annuali nell'ambito territoriale;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Provinciale ed i componenti della Direzione Provinciale;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo entro il 31/12 dell'anno precedente a cui si riferisce ed il bilancio consuntivo entro il 15/04 dell'anno successivo;
- ratificare la nomina di Vicepresidente Vicario indicata dal Presidente Provinciale.

Il Consiglio Provinciale potrà inserire nuovi Consiglieri in sostituzione purché comunque non sia superato il 50% dell'intero consiglio. Il Consiglio potrà cooptare al suo interno un numero di nuovi consiglieri che non sia superiore ad 1 / 4 del totale

ARTICOLO 33 La Direzione Provinciale

La Direzione Provinciale è eletta dal Consiglio Provinciale ed è l'organo di governo territoriale dell'ARCI PESCA F.I.S.A., è convocata e presieduta dal Presidente Provinciale o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario Provinciale ed ha i seguenti compiti:

- predispone gli strumenti regionali necessari all'attuazione del programma territoriale secondo le esigenze legislative e locali delle regioni proponendone strutture, organigrammi e relativi responsabili al Consiglio Provinciale;
- garantisce l'attuazione delle linee programmatiche e delle decisioni del Consiglio Provinciale;
- coordina l'attività delle eventuali unità locali;
- nomina i responsabili delle strutture provinciali.
- costituisce i Centri Provinciali;

Fanno parte di diritto della Direzione Provinciale il Presidente Provinciale, i Vicepresidenti, il Segretario Provinciale.

ARTICOLO 34 Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale ed ha le seguenti funzioni:

n esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell'ARCI PESCA F.I.S.A.;

n ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;

n convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Provinciale;

n assicura il regolare funzionamento degli organismi;

n designa il Vicepresidente Provinciale Vicario.

ARTICOLO 35 I Vicepresidenti

I Vicepresidenti Provinciali, da uno a tre, sono eletti dal Consiglio Provinciale e coadiuvano il Presidente con specifici incarichi.

Tra i Vicepresidenti il Presidente Provinciale designa per la ratifica del Consiglio Provinciale il Vicepresidente che ricopre funzioni Vicarie.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti

ARTICOLO 36

Il Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale garantisce il funzionamento delle strutture provinciali; segue le questioni dell'organizzazione, cura il tesseramento e la raccolta dei dati; tiene il contatto con le strutture di base.

TITOLO VI CONGRESSI

ARTICOLO 37 Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale ordinario è convocato dal Consiglio Nazionale ogni 4 anni.

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

IX Congresso ARCI PESCA FISA - Vibo Valentia, Marzo 2012

Il Congresso è preparato attraverso i Congressi Provinciali, i Congressi Regionali, le Assemblee Nazionali dei Centri secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale.

Al Congresso Nazionale partecipano i delegati eletti nei Congressi e nelle Assemblee Nazionali. Ogni delegato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Il Congresso Nazionale ordinario:

- fissa le linee programmatiche;
- approva lo statuto nazionale e le sue eventuali modifiche;
- elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Garanti e dei Sindaci Revisori dei Conti.

Il Congresso Nazionale straordinario può essere convocato:

- per deliberazione del Consiglio Nazionale approvato da almeno i 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica;
- su richiesta motivata da 1/3 dei Comitati Provinciali purché rappresentino 1/3 dei soci;
- su richiesta motivata di 1/3 dei Comitati Regionali purché rappresentino almeno 1/3 dei soci.

Il Congresso Straordinario deve essere convocato entro 120 giorni.

ARTICOLO 38 Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale ordinario è convocato dal Consiglio Regionale ogni 4 anni ed è svolto in epoca antecedente a quello Nazionale secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale.

Al Congresso Regionale partecipano i delegati eletti dai Congressi Provinciali e di Centri Regionali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Regionale.

Il Congresso Regionale:

- discute la politica e le linee previste dai temi congressuali nazionali, da mandato al Consiglio Regionale di proporre mozioni ed emendamenti ai documenti congressuali nazionali e proposte di modifica allo Statuto;
- discute e approva il programma politico ed organizzativo dell'ARCI PESCA F.I.S.A. sul territorio Regionale;
- elegge il Consiglio Regionale;
- elegge il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti e il Collegio Regionale dei Garanti;
- elegge i delegati al Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale straordinario può essere convocato:

- dalla Direzione Nazionale d'intesa con le strutture locali;
- per deliberazione del Consiglio Regionale approvata almeno dai 2/3 dei consiglieri esponenti ed effettivamente in carica;
- su richiesta motivata di 1/3 dei Comitati Provinciali che rappresentino almeno 1/3 dei soci nella Regione.

ARTICOLO 39 Il Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale ordinario è convocato dal Consiglio Provinciale ogni 4 anni e si svolge in epoca antecedente a quello Nazionale e a quello Regionale secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale.

Al Congresso Provinciale partecipano i delegati eletti da assemblee di soci individuali o collettivi e dei Centri Provinciali secondo i criteri stabiliti dal Comitato Provinciale.

Il Congresso Provinciale:

- discute la politica e le linee previste dai temi congressuali nazionali, invia al Comitato Nazionale tramite il Comitato Regionale mozioni e proposte di modifiche ai documenti nazionali;
- discute e approva il programma politico ed organizzativo dell'ARCI PESCA F.I.S.A. sul territorio provinciale;
- elegge il Consiglio Provinciale
- elegge il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti;
- elegge i delegati al Congresso di istanza superiore secondo le norme dettate dal Consiglio Nazionale.

Il Congresso Provinciale straordinario può essere convocato:

- dal Consiglio Provinciale d'intesa con le strutture locali;
- per deliberazione del Consiglio Provinciale approvato da almeno i 2/3 dei consiglieri componenti ed effettivamente in carica;
- su richiesta motivata di 1/3 dei sodalizi associati sul territorio e che rappresentino almeno 1/3 dei soci;
- su richiesta motivata dalla Direzione Nazionale;
- su richiesta motivata dalla Direzione Regionale.

(continua --->)

TITOLO VII Dei Centri

ARTICOLO 40 Definizione

L'ARCI PESCA F.I.S.A. per la realizzazione dei suoi scopi statuari e per garantire la più ampia articolazione delle attività al suo interno costituisce i Centri, ai vari livelli - purché costituiti sulla presenza di basi associative, che richiedano una specifica regolamentazione.

I Centri sono la sede naturale di incontro del socio individuale e collettivo ed hanno la responsabilità di sviluppare percorsi di ricerca e di innovazione nelle attività specifiche e nei loro aspetti associativi.

I Centri non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale salvo specifiche deleghe scritte e formalmente accettate.

Gli organi dirigenti dei "Centri" rispondono agli organismi di pari livello dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

I Centri non si costituiscono quali Associazioni autonome.

Chi rappresenta il "Centro" compie atti di rilevanza esterna previa delega del Presidente dell'ARCI PESCA F.I.S.A. del rispettivo livello.

ARTICOLO 41 Ambiti Territoriali

I Centri si costituiscono ai livelli territoriali, regionali e nazionali con delibera del Consiglio del rispettivo livello e sulla base di criteri definiti dagli organismi dirigenti competenti statutariamente.

L'articolazione dei Centri, ai vari livelli, potrà essere differente secondo le caratteristiche dell'attività e dell'insediamento associativo.

I Centri devono dotarsi di regolamenti tecnici coerenti con le politiche dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

I Regolamenti dei Centri devono essere approvati dall'ARCI PESCA F.I.S.A. secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 42

Il Regolamento Nazionale normerà i principi che regolano gli organi ed il funzionamento dei Centri.

TITOLO VIII

ARTICOLO 43 Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha funzioni di ricerca, orientamento, formazione e approfondimento sulle tendenze e i contenuti delle attività dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

Competenze, funzioni eventuali articolazioni interne e composizione sono definiti dal Regolamento Nazionale.

TITOLO IX

IL COLLEGIO NAZIONALE E REGIONALE DEI GARANTI

ARTICOLO 44 COLLEGIO NAZIONALE

Il Collegio Nazionale dei Garanti è un organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, con funzioni arbitrali, consultive ed interpretative delle norme statuarie e regolamentari dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

È eletto dal Congresso Nazionale tra i soci che non siano membri di alcun organo direttivo e non rivestano incarichi operativi a tutti i livelli dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

È composto da 3 membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente eletto dagli stessi e 2 supplenti.

Ha il compito di istruire, discutere e decidere, con esclusione di ogni altra giurisdizione interna, su ogni controversia sorta all'interno dell'ARCI PESCA F.I.S.A., tra gli Organi del livello Nazionale e gli Organi appartenenti a diversi livelli Regionali secondo equità e nel rispetto dei principi statuari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni.

Il Collegio Nazionale dei Garanti decide, altresì, in via esclusiva, con esclusione di ogni altra giurisdizione interna in sede di appello sulle decisioni dei Collegi Regionali dei Garanti eccetto quelle concernenti le attività sportive regionali, depositando la decisione entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso in appello. La presente disposizione ha effetto retroattivo.

Il Collegio dei Garanti Nazionali ha il compito di pronunciarsi in ultima istanza in merito ai ricorsi contro le decisioni di non accettazione e di espulsione dei soci individuali e delle strutture collettive.

Il Collegio ha il compito di riunire almeno una volta tra un congresso e l'altro tutti i Collegi Regionali per predisporre programmi unitari di orientamento e funzionamento.

Il Collegio Nazionale è anche ultimo appello attinente l'Attività Sportiva Nazionale.

Il Presidente ed i componenti del Collegio Nazionale dei Garanti partecipano senza diritto di voto al Consiglio Nazionale.

Il funzionamento del Collegio è normato dal Regolamento Nazionale

ARTICOLO 45 COLLEGIO REGIONALE

Il Collegio Regionale dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

E' eletto dal Congresso Regionale tra i soci che non siano membri di alcun organismo dirigente di livello regionale e delle loro strutture tecniche.

E' composto da 3 membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente eletto dagli stessi e 2 supplenti.

Ha il compito di istruire, discutere e decidere, su ogni controversia sorta all'interno degli organismi regionali, provinciali, territoriali e locali.

Il Collegio dei Garanti Regionali ha il compito di pronunciarsi in merito ai ricorsi contro le decisioni di non accettazione e di espulsione dei soci individuali e collettivi operanti sul territorio regionale.

Il Collegio Regionale dei Garanti è anche l'ultimo appello attinente l'attività sportiva Provinciale e Regionale.

Il Presidente ed i componenti del Collegio Regionale dei Garanti partecipano senza diritto di voto al Consiglio Regionale.

**TITOLO X
COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI**

ARTICOLO 46 IL COLLEGIO NAZIONALE

Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti è eletto dal Congresso Nazionale ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili.

La legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi ai deliberati e/o regolamenti corrispondenti.

Fornisce ai Collegi Regionali e Provinciali dei Revisori dei Conti criteri ed indirizzi per le procedure di controllo.

Il Collegio attiva procedure ispettive ai vari livelli dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

Al Collegio Nazionale è dato il compito di riunire almeno una volta tra un congresso e l'altro i collegi dei vari livelli dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

Esso presenta annualmente al Consiglio Nazionale una relazione scritta sul bilancio consuntivo del livello Nazionale dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

Il Collegio è composto da 3 membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente eletto tra i membri effettivi ed iscritto all'Albo dei Revisori Contabili più 2 supplenti.

I membri del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Il funzionamento del Collegio sarà normato dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 47 IL COLLEGIO REGIONALE

Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti è eletto dal Congresso Regionale ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, e la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili.

La legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi sia deliberati e/o regolamenti corrispondenti

Conformandosi ai criteri ed indirizzi formulati dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Esso presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sul bilancio consuntivo ed invia copia della stessa al Collegio Nazionale.

I membri del Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio Regionale senza diritto di voto.

E' composto da 3 membri effettivi più 2 supplenti.

ARTICOLO 48 IL COLLEGIO PROVINCIALE

Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti è eletto dal Congresso Provinciale ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, e la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili.

La legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi sia deliberati e/o regolamenti corrispondenti.

Conformandosi ai criteri ed indirizzi formulati dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Esso presenta annualmente al Consiglio Provinciale una relazione scritta sul bilancio consuntivo e ne invia copia al Collegio Regionale e Nazionale.

I membri del Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio Provinciale senza diritto di voto.

E' composto da 3 membri effettivi più 2 supplenti.

(continua --->)

**ARTICOLO 49
SOPPRESSO**

**TITOLO XI
COMMISSARIAMENTO**

ARTICOLO 50

I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali e i Centri possono essere commissariati per:

- mancato funzionamento per un periodo prolungato di tempo degli organi dirigenti o esecutivi;
- impossibilità di funzionamento degli organi dirigenti o esecutivi;
- gravi violazioni dello Statuto o del Regolamento Nazionale;
- mancato deposito del bilancio consuntivo ai vari livelli;
- gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile;
- mancata elezione al congresso del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Direzione Nazionale dell'ARCI PESCA F.I.S.A. può disporre il commissariamento dei Comitati Regionali, Provinciali e dei Centri Nazionali.

La Direzione Regionale può disporre il commissariamento dei Comitati Provinciali e dei Centri Regionali.

La Direzione Provinciale può disporre il commissariamento dei Centri Provinciali.

I Presidenti ai vari livelli, per quanto di rispettiva competenza provvederanno alla nomina dei Commissari.

La procedura di commissariamento è attivata dagli organi previsti dallo statuto.

Avverso il provvedimento di commissariamento è dato ricorso, entro 15 giorni dalla delibera, esclusivamente al competente Collegio dei Garanti che decide entro 60 giorni.

La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

ARTICOLO 51 COMMISSARIO

Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività dell'ARCI PESCA F.I.S.A. nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito.

Risponde all'organismo che lo ha nominato e predispone gli atti necessari al ripristino, nel più breve tempo possibile degli organismi commissariati.

Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti il Comitato o il Centro commissariati ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

**TITOLO XII
PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE**

ARTICOLO 52 Il Patrimonio

Il patrimonio dell'ARCI PESCA F.I.S.A. è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'ARCI PESCA F.I.S.A., nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Sono fonti di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza, del Comitato Nazionale, dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali:

- i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi per il corpo sociale;
- le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
- i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
- le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.
- le sottoscrizioni e le raccolte di fondi mediante la realizzazione di concorsi a premi secondo le vigenti normative;
- i fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

- a) dalle quote associative annuali, nonché contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
- b) da ogni altra entrata pubblica o privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

I livelli territoriali: Comitato Nazionale, Comitato Regionale, Comitato Provinciale hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, e, quindi, rispondono, per quanto di rispettiva competenza delle obbligazioni direttamente contratte.

TITOLO XIII

ARTICOLO 53

Scioglimenti

Lo scioglimento dell'ARCI PESCA F.I.S.A. può essere deliberato unicamente dal Congresso Nazionale con il voto favorevole dei quattro quinti dei delegati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'ARCI PESCA F.I.S.A. sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale all'ARCI, o ad Associazioni ed istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, nel rispetto dell'articolo 5, comma 4° della Legge 266/91, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 54 Scioglimento di livelli territoriali, regionali, e dei Centri

La delibera di scioglimento della struttura interessata ai vari livelli deve prevedere che:

n esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili;

n estinte le obbligazioni in essere;

i beni patrimoniali residui saranno devoluti agli organi del livello immediatamente superiore dell'ARCI PESCA F.I.S.A., con procedure e modalità previste nell'articolo 53 del presente Statuto.

TITOLO XIV

ARTICOLO 55 Cariche sociali

Le Cariche Sociali nell'ARCI PESCA F.I.S.A. sono di norma gratuite. Eventuali rimborsi e specifiche indennità saranno stabilite all'atto della nomina.

ARTICOLO 56 I Poteri di Rappresentanza

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale esclusivamente del livello territoriale che rappresenta, ha quindi, facoltà:

- di contrarre obbligazioni in nome e per conto di essa;

- compiere con soggetti pubblici e privati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano necessari o utili per attuare le decisioni degli organismi direttivi o esecutivi, ivi compresa l'acquisizione o cessione di beni mobili od immobili, l'apertura di fidi, conti correnti bancari e postali, la concessione di garanzie personali o reali a favore di terzi.

Il Presidente, nello stesso espletamento delle sue funzioni, può farsi assistere da persone all'uopo delegate.

ARTICOLO 57 L'Esercizio Sociale e il Bilancio

L'esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo dell'approvazione del bilancio consuntivo annuale entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento. Il rendiconto è predisposto dal consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, saranno destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, in favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità all'art. 3, lett. b) della Legge n. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dei proventi delle attività, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

TITOLO XV

ARTICOLO 58 Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti al momento del voto.

Lo Statuto può essere modificato, per procedere ad adeguamenti normativi, dal Consiglio Nazionale. In tal caso le modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Nazionale emana il Regolamento Nazionale, la cui approvazione è effettuata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti al momento del voto.

Il Regolamento Nazionale può essere modificato con la stessa maggioranza richiesta per la prima approvazione.

Il Regolamento Nazionale fa parte integrante dello Statuto dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

ARTICOLO 59

Gli eletti in tutti gli organismi dirigenti a tutti i livelli, assenti ingiustificati per tre volte agli organismi di appartenenza sono dichiarati decaduti su proposta dei Presidenti ai vari livelli.

(continua --->)

ARTICOLO 60 Norme applicative

Tutti i livelli dell'ARCI PESCA F.I.S.A. entro 60 giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale dovranno assumere le necessarie delibere di adeguamento alle norme statutarie.

Tutti i livelli dell'ARCI PESCA F.I.S.A. entro 120 giorni dalla data di approvazione del Regolamento Nazionale dovranno assumere le necessarie delibere di adeguamento alle norme statutarie e regolamentari.

ARTICOLO 61 Del Regolamento Nazionale:

Il Regolamento Nazionale dovrà normare:

- Modalità di ricorso all'interno dell'ARCI PESCA F.I.S.A..
- Casi di incompatibilità a livello di cariche direttive su organi e strutture.
- Modalità di convocazione dei Sindaci Revisori dei Conti
- Strumenti tecnici di funzionamento dei Sindaci Revisori e dei Collegi dei Garanti.
- I rimborsi spesa e le indennità di carica.
- Autonomia finanziaria delle strutture, definizione degli ambiti di intervento delle strutture.
- La trasparenza dei bilanci.
- Modalità di gestione dei bilanci, approvazione dei consuntivi.
- I poteri di firma e di delega di rappresentanza.
- Norme di ratifica dei regolamenti.
- Convocazione delle riunioni e validità delle stesse.

Il Regolamento Nazionale indicherà le procedure per il funzionamento ai vari livelli e per le sostituzioni dei membri ai vari livelli nonché per la disciplina delle attività sportive.

Viene stabilita la tassatività delle sanzioni che comportano infrazioni lievissime (censura), lieve (ammonimento), grave (sospensione), gravissime (espulsione).

Gli eletti in tutti gli organismi dirigenti a tutti i livelli, assenti ingiustificati per tre volte consecutive agli organismi di appartenenza, sono dichiarati decaduti dai Presidenti ai vari livelli.

ARTICOLO 62 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente, a quella sulle Associazioni ed al Decreto Legislativo n. 460/97 e tornano applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 8 della Legge 266/91.

A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 63

Il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale sono autorizzati ad apportare tutte le modifiche necessarie e conseguenti alle disposizioni tributarie ed alle richieste degli Enti Governativi preposti per il rilascio dei riconoscimenti giuridici.



501 Hotel ****

VIA EMANUELE BUCCIARELLI IMBOCCO S.S. 18, 89900 VIBO VALENTIA

Situato in posizione rialzata su una collina che si affaccia sul Mar Mediterraneo, il 501 Hotel, a 4 stelle, dispone di una terrazza arredata con piscina. Sorge a 5 minuti d'auto dal centro di Vibo Valentia.

Durante l'estate le tariffe includono 1 ombrellone e 2 sdraio sulla spiaggia privata dell'hotel, sita a Vibo Valentia Marina, a 8 km di distanza. La navetta gratuita per la spiaggia è disponibile su richiesta.

Tutte le camere vi offrono l'aria condizionata, una TV satellitare, un minibar e un balcone con vista sui dintorni. Disporrete della connessione Wi-Fi gratuita in alcune sistemazioni e nella hall.

Il ristorante dell'Hotel 501 vi propone menu alla carta e opzioni senza glutine. Gusterete specialità della cucina mediterranea e piatti internazionali e vegetariani. La colazione a buffet comprende cibi dolci e salati.

L'aeroporto di Lamezia Terme dista 40 km. A 500 metri dalla struttura troverete la fermata degli autobus diretti alla stazione di Vibo Valentia.

Camere: 122

L'hotel e i suoi servizi

Generale

Ristorante, Bar, Reception 24 ore su 24, Quotidiani, Giardino, Terrazza, Camere/strutture per ospiti disabili, Ascensore, Cassetta di sicurezza, Camere insonorizzate, Riscaldamento, Deposito bagagli, Aria condizionata, Zona spiaggia privata, Ristorante (à la carte), Snack Bar, Terrazza solarium

Attività

Solarium, Piscina all'aperto, Piscina all'aperto (stagionale)

Servizi

Servizio in camera, Spazi per riunioni/banchetti, Navetta aeroportuale, Centro business, Servizio lavanderia, Lavaggio a secco, Prima colazione in camera, Servizio stireria, Suite nuziale, Pranzo al sacco, Servizio portineria, Nightclub/DJ, Servizio navetta (a pagamento), Menù speciali (su richiesta)

Internet

Gratis! Internet Wi-Fi è disponibile nelle aree pubbliche gratuitamente.

Parcheggio

Gratis! Parcheggio privato disponibile gratuitamente in loco senza prenotazione.



Condizioni dell'hotel

Check-in

Dalle ore 16:00 alle ore 00:00

Check-out

Dalle ore 05:00 alle ore 12:00

Cancellazione / Pagamento anticipato

Le condizioni relative alla cancellazione e al pagamento anticipato variano a seconda della tipologia di alloggio. Inserisci le date del soggiorno e verifica le condizioni della camera scelta.

Bambini e letti supplementari

Gratis! Un bambino di età inferiore a 3 anni soggiorna gratuitamente (pernottando nel letto dei genitori).

Gratis! Un bambino di età inferiore a 3 anni soggiorna gratuitamente pernottando nella culla. Un bambino di età superiore o adulto paga EUR 30 per persona a notte pernottando nel letto supplementare.

Il numero massimo consentito di letti supplementari/culle in camera è pari a 1.

Qualsiasi tipo di letto o culla supplementare è disponibile su richiesta e previa conferma da parte dell'hotel.

I supplementi non sono inclusi nell'importo totale del soggiorno e devono essere pagati separatamente in hotel.

Animali

Gratis! Gli animali domestici sono ammessi su richiesta. Soggiornano gratuitamente.

Carte di credito accettate

American Express, Visa, Euro/Mastercard, CartaSi

L'hotel si riserva il diritto di controllare la validità della carta di credito prima dell'arrivo (richiedendo l'autorizzazione al circuito di appartenenza).

Informazioni Importanti

Siete pregati di notare che la piscina e la discoteca sono disponibili solo durante l'estate.

Ti garantiamo

- Prenotazione sicura: i dati che ci comunicherai all'atto della prenotazione saranno protetti da una connessione sicura.
- Privacy protetta: i tuoi dati servono solo a garantire la prenotazione.
- Nessun costo di prenotazione: pagherai direttamente in hotel. Booking.com non addebiterà alcun costo sulla tua carta di credito.
- Migliore Tariffa Garantita: hai trovato la tua camera su un altro sito online a una tariffa più bassa? Appianeremo la differenza.

Comunicazioni Logistiche Arci Pesca FISA

Hotel 501 Tel. 0963.439.51-2-3-4 - Fax. 0963.434.00 - Utenza mobile: 335.5230253

email: peppinomancini@iij.it

sito web: www.501lifestyle.com

Vibo Valentia è raggiungibile via:

– Treno: scendere alla stazione di Vibo Pizzo (VV).

(è previsto servizio navetta per accompagnare i delegati all'Hotel "501" sede del Congresso)

– Treni alta velocità (Eurostar, Freccia Rossa): scendere stazione Lamezia Terme Centrale

(è previsto servizio navetta per accompagnare i delegati all'Hotel "501" sede del Congresso)

(continua --->)

